



REGIONE BASILICATA STAZIONE UNICA APPALTANTE

***PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN
SOMMINISTRAZIONE, AGLI UTENTI AVENTI DIRITTO, DI AUSILI PER LE PRESTAZIONI
DI ASSISTENZA INTEGRATIVA E PROTESICA DI CUI AL D.P.C.M. 12 GENNAIO 2017,
OCCORRENTI PER LE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE BASILICATA***

SIMOG n. 6925706

Allegato 8

PATTO DI INTEGRITA’



SOMMARIO

Premessa	3
Art. 1 - Ambito di applicazione	3
Art. 2 - Obblighi dell'operatore economico.....	3
Art. 3 - Obblighi dell'Amministrazione aggiudicatrice.....	4
Art. 4 - Violazione del Patto di integrità	5
Art. 5 - Efficacia del patto di integrità	6



REGIONE BASILICATA STAZIONE UNICA APPALTANTE

PREMESSA

L'art. 1, comma 17 della L. 6 novembre 2012, n. 190 ("Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione") dispone che *"le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara"*.

Il Piano Nazionale Anticorruzione, approvato con delibera n. 72/2013 dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, prevede che le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti, in attuazione del citato art. 1, comma 17 della L. 190/2012, predispongano e utilizzino protocolli di legalità o patti di integrità per l'affidamento di appalti pubblici.

La sottoscrizione di "Patti di integrità" negli affidamenti della Regione Basilicata rientra tra le misure obbligatorie di prevenzione della corruzione previste nel vigente Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza adottato con D.G.R. n.71 del 14.02.2017.

In attuazione delle disposizioni sopra richiamate il presente documento costituisce parte integrante della procedura di gara e dei relativi contratti.

Questo documento deve essere obbligatoriamente siglato su ogni pagina, sottoscritto per accettazione incondizionata delle relative clausole e inserito nella Busta A "Documentazione Amministrativa" da ciascun partecipante alla procedura di gara.

Tale sottoscrizione deve essere apposta mediante firma, per accettazione, da parte del legale rappresentante o da altro soggetto avente i poteri necessari per impegnare l'impresa.

La presentazione del Patto di integrità costituisce per l'operatore economico condizione essenziale per l'ammissione alla procedura di gara.

ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

- 1) Il Patto di integrità è lo strumento che la Regione Basilicata adotta al fine di disciplinare i comportamenti degli operatori economici e del personale sia interno che esterno alla Regione Basilicata nell'ambito delle procedure di affidamento e gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture di cui al D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. .
- 2) Il patto di integrità stabilisce l'obbligo reciproco che si instaura tra le Amministrazioni aggiudicatrici e gli operatori economici di improntare i propri comportamenti ai principi di trasparenza e integrità.
- 3) Il Patto di integrità deve costituire parte integrante della documentazione di gara e del successivo contratto.
- 4) Il Patto di integrità si applica con le medesime modalità anche ai contratti di subappalto di cui all'articolo 105 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. .
- 5) Per quanto non disciplinato dal presente Patto si rinvia al Codice di comportamento del personale della Regione Basilicata, degli Enti, delle Agenzie e delle Società partecipate al rispetto del quale sono tenuti i collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'Amministrazione.

ART. 2 - OBBLIGHI DELL'OPERATORE ECONOMICO

- 1) L'operatore economico:



REGIONE BASILICATA STAZIONE UNICA APPALTANTE

- a. dichiara di non aver fatto ricorso e si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all'aggiudicazione e/o gestione del contratto;
 - b. dichiara di non avere condizionato, e si impegna a non condizionare, il procedimento amministrativo con azioni dirette a influenzare il contenuto del bando o altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente;
 - c. dichiara di non aver corrisposto, né promesso di corrispondere, e si impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno, direttamente o tramite terzi, ivi compresi soggetti collegati o controllati, somme di danaro o altre utilità finalizzate all'aggiudicazione o a facilitare la gestione del contratto;
 - d. dichiara con riferimento alla specifica procedura di affidamento di non aver preso parte né di aver praticato intese o adottato azioni, e si impegna a non prendere parte e a non praticare intese o adottare azioni, tese a restringere la concorrenza o il mercato, vietate ai sensi della normativa vigente, ivi inclusi gli artt. 101 e successivi del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) e gli artt.2 e successivi della L. 287/1990; dichiara altresì che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa;
 - e. si impegna a segnalare all'Amministrazione aggiudicatrice qualsiasi tentativo illecito da parte di terzi di turbare o distorcere le fasi della procedura di affidamento e dell'esecuzione del contratto;
 - f. si impegna a segnalare all'Amministrazione aggiudicatrice qualsiasi richiesta illecita o pretesa da parte di dipendenti dell'Amministrazione o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o di esecuzione del contratto con le modalità e gli strumenti messi a disposizione dalla Regione Basilicata;
 - g. si impegna, qualora i fatti di cui ai precedenti punti e) ed f) costituiscano reato, a sporgere denuncia all'Autorità Giudiziaria o alla polizia giudiziaria.
- 2) L'operatore economico aggiudicatario si impegna ad adempiere con la dovuta diligenza alla corretta esecuzione del contratto.

ART. 3 - OBBLIGHI DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

- 1) L'Amministrazione aggiudicatrice:
 - a. si obbliga a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza di cui alla L. n. 190/2012 già disciplinati dal Codice di comportamento del personale della Regione Basilicata, degli Enti, delle Agenzie e delle Società partecipate nonché le misure di prevenzione della corruzione inserite nel Piano triennale di prevenzione della corruzione vigente;
 - b. informa il proprio personale e tutti i soggetti in essa operanti, a qualsiasi titolo coinvolti nella procedura di gara sopra indicata e nelle fasi di vigilanza, controllo e gestione dell'esecuzione del relativo contratto qualora assegnato, circa il presente Patto di Integrità e gli obblighi in esso contenuti, vigilando sulla loro osservanza;
 - c. si obbliga all'apertura di un procedimento istruttorio per la verifica di ogni segnalazione ricevuta in merito ad una violazione dei principi di trasparenza e integrità posta in essere dal proprio personale in relazione al procedimento di gara ed alle fasi di esecuzione del contratto;
 - d. attiverà le procedure di legge nei confronti del personale nel caso in cui venga riscontrata una violazione dei suddetti principi e delle disposizioni previste dal citato Codice di Comportamento e dal Piano triennale di prevenzione della corruzione vigente;



REGIONE BASILICATA STAZIONE UNICA APPALTANTE

- e. si impegna a segnalare al proprio Responsabile per la prevenzione della corruzione qualsiasi tentativo illecito da parte di terzi di turbare o distorcere le fasi di svolgimento delle procedure di affidamento e/o l'esecuzione del contratto, con le modalità e gli strumenti messi a disposizione dalla Regione Basilicata.
 - f. si impegna a segnalare al proprio Responsabile per la prevenzione della corruzione qualsiasi richiesta illecita o pretesa da parte di operatori economici o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o di esecuzione del contratto, con le modalità e gli strumenti messi a disposizione dalla Regione Basilicata.
 - g. si impegna, qualora i fatti di cui ai precedenti punti e) ed f) costituiscano reato, a sporgere denuncia all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria.
 - h. si impegna all'atto della nomina dei componenti della commissione di gara a rispettare le norme in materia di incompatibilità e inconfiribilità di incarichi di cui al D. Lgs. n. 39/2013;
 - i. si impegna a far sottoscrivere ai componenti della predetta Commissione la dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità e inconfiribilità di incarichi e quella con cui ciascuno dei componenti assume l'obbligo di dichiarare il verificarsi di qualsiasi situazione di conflitto di interesse;
- 2) L'Amministrazione aggiudicatrice si impegna ad adempiere con la dovuta diligenza alla corretta esecuzione del contratto e a verificare nel contempo la corretta esecuzione delle controprestazioni.

ART. 4 - VIOLAZIONE DEL PATTO DI INTEGRITÀ

- 1) La violazione da parte dell'operatore economico, sia in veste di concorrente che di aggiudicatario, di uno degli impegni previsti a suo carico dall'articolo 2, può comportare, secondo la gravità della violazione rilevata e la fase in cui la violazione è accertata, le seguenti sanzioni:
 - a. l'esclusione dalla procedura di affidamento;
 - b. la risoluzione di diritto del contratto;
 - c. escussione totale o parziale, dal 10% al 50%, dei depositi cauzionali o altre garanzie depositate ai fini della partecipazione alla procedura di affidamento;
 - d. interdizione del concorrente a partecipare ad altre gare indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo di tempo compreso tra sei mesi e tre anni.
- 1) L'applicazione delle sanzioni conseguenti alla violazioni di cui al presente Patto avviene con garanzia di adeguato contraddittorio dall'amministrazione aggiudicatrice, secondo le regole generali degli appalti pubblici.
- 2) La stazione appaltante individuerà le sanzioni da applicare in concreto secondo il criterio di colpevolezza, gradualità e proporzionalità in rapporto alla gravità della violazione rilevata.
- 3) In ogni caso, per le violazioni di cui all'art. 2 comma 1, lett. a), b), c), d) del presente Patto, è sempre disposta l'escussione del deposito cauzionale o altra garanzia depositata ai fini della partecipazione alla procedura di affidamento, l'esclusione dalla gara o la risoluzione ipso iure del contratto, salvo che le stazioni appaltanti, con apposito atto, decidano di non avvalersi della predetta risoluzione, qualora ritengano che la stessa sia pregiudizievole agli interessi pubblici di cui all'articolo 121, comma 2 del D.Lgs. 104/2010, nonché l'interdizione del concorrente a partecipare ad altre gare indette dalla medesima stazione appaltante per sei mesi decorrenti dalla comunicazione del provvedimento di applicazione della sanzione. Nei casi di recidiva nelle violazioni di cui al superiore art. 2 c. 1 lett. a), b), c), d), e per le medesime violazioni, si applica l'interdizione del concorrente a partecipare ad altre gare indette dalla medesima stazione appaltante per tre anni decorrenti dalla comunicazione del provvedimento di applicazione della sanzione.



REGIONE BASILICATA STAZIONE UNICA APPALTANTE

- 4) L'Amministrazione aggiudicatrice, ai sensi dell'art. 1382 c.c., si riserva la facoltà di richiedere il risarcimento del maggior danno effettivamente subito, ove lo ritenga superiore all'ammontare delle cauzioni o delle altre garanzie di cui al precedente comma 2, lett. c) del presente articolo.
- 5) Qualora le violazioni attengano a comportamenti che implicano il coinvolgimento anche dell'ufficio appaltante le stesse saranno accertate dagli organi competenti e le sanzioni saranno applicate dall'organismo ad esso direttamente superiore.

ART. 5 - EFFICACIA DEL PATTO DI INTEGRITÀ

Il presente Patto di Integrità e le sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto sottoscritto con l'Amministrazione aggiudicatrice interessata a seguito della procedura di affidamento e all'estinzione delle relative obbligazioni.

Il contenuto del presente documento può essere integrato dagli eventuali futuri Protocolli di legalità sottoscritti dalla Regione Basilicata.

L'operatore economico

L'Amministrazione aggiudicatrice

L'Operatore economico dichiara di aver letto, e di accettare espressamente, le disposizioni contenute nell'art. 2 e nell'art. 4 comma 3 del presente atto.

L'operatore economico